



# COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

## REGOLAMENTO DEL MERCATO

### SU AREE PUBBLICHE

#### INTRODUZIONE

Nel commercio su aree pubbliche acquista particolare rilievo il procedimento relativo alla individuazione e delimitazione, rispettivamente, delle aree e dei posteggi, dal momento che tale tipo di commercio si esercita su appositi siti, che il Comune deve garantire ad ogni operatore, in possesso dell'autorizzazione quotidiana o a giorni determinati.

Area e posteggi sono intimamente collegati, in un rapporto di stretta dipendenza, tanto che non si può individuare e delimitare il posteggio, senza che prima non si sia proceduto alla individuazione e delimitazione dell'area mercatale, sulla quale sono allocati non solo i posteggi, ma anche tutti i servizi logistici, utili all'esercizio dell'attività. Questa differenza è consacrata nello stesso dettato normativo, che nel fare riferimento all'estensione delle aree destinate al mercato adopera il termine ampiezza, mentre nei confronti dei posteggi parla, genericamente, di superficie. Si veda, l'art. 39 della Legge Regionale n. 1 del 7.1.2000, dal quale si deduce che l'ampiezza delle aree destinate all'esercizio del commercio quotidiano e quello a giorni determinati (detto, pure, settimanale) è stabilita dal Consiglio Comunale, con indicazione della superficie destinata ai vari posteggi nel suo complesso.

Concretamente, con l'espressione "area pubblica" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, mentre per "posteggio" si intende la parte di area pubblica, o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dall'art. 36 comma 5 della Legge Regionale n.1 del 7.1.2000. I posteggi, a loro volta, acquistano una particolare rilevanza, in quanto la normativa sancisce la invalidità delle autorizzazioni prive dell'indicazione del posteggio (Art. 27 comma 7 L.R. n. 1 /2000).

Come anticipato, alla individuazione ed alla delimitazione delle aree destinate al commercio quotidiano o a giorni determinati è deputato il Consiglio Comunale, il quale deve, inoltre, dettare i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie (Art. 41 L.R. n. 1 /2000), materia che sarà oggetto di disciplina del seguente regolamento

Ciò posto, è bene precisare che i Comuni sono tenuti ad adottare entro 90 giorni (e cioè entro il 10.4.2000) dalla entrata in vigore delle direttive impartite dalla L.R. n. 1/2000, pubblicata sul bollettino Regionale n. 2 del 10.1.2000, un regolamento che disciplini l'esercizio del Commercio su aree pubbliche in conformità alle presenti direttive ed alle disposizioni di legge e regolamenti.

Il Regolamento deve, tra l'altro, contenere:

- a) le modalità di svolgimento del Commercio itinerante;
- b) le modalità di svolgimento del Commercio su aree pubbliche a posto fisso, esplicitando, tra l'altro;
  - 1) Tipologia del mercato o fiera locale (mercato rionale, mercato periodico, fiera -mercato o sopra);
  - 2) Gli estremi degli atti istituzionali di conferma o di nuove istituzione del mercato;
  - 3) Le giornate o orari di svolgimento;

- 4) Le modalità di eventuale sospensione del mercato o fiera locale, ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 1/2000;
  - 5) Il richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato, ossia la specifica planimetria dell'area con indicazione della tipologia di ogni singolo posteggio;
  - 6)Le modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita;
  - 7)Descrizione della circolazione pedonale e veicolare e ubicazione dei parcheggi ;
  - 8)Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato, ossia della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione , il settore merceologico, la superficie assegnata e la data di scadenza. ;
  - 9)Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei (ruolino di spuntista);
  - 10)Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico (TOSAP), allo smaltimento dei rifiuti solidi o al canone per la concessione del posteggio;
  - 11)Richiamo dei criteri per il rilascio, la sospensione, la scadenza e la rinuncia all'atto di concessione del posteggio;
  - 12)Definizione di corretta modalità di vendita e pubblicità dei prezzi;
  - 13)Definizione delle sanzioni pecuniarie accessorie;
  - 14)Composizione della eventuale commissione di mercato, le cui finalità sono esclusivamente di carattere informativo , consuntivo e propositivo tra operatori e AM. Comunali;
  - 15)Richiamo alle modalità di subingresso;
  - 16)Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;
  - 17)Modalità di registrazione delle assenze;
  - 18)Richiamo dei criteri per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, nonché modalità di accesso degli stessi produttori;
  - 19)Richiamo delle modalità di esercizio dell'attività sulle aree demaniali marittime;
  - 20)Le comunicazioni che i commercianti su aree pubbliche devono effettuare al Comune anche in relazione a quanto stabilito nelle presenti direttive.
- Il Commercio su aree pubbliche è disciplinato dall'art. 27 - 28 D.L.gs 114/98 e dalla L.R. n. 1 del 7.1.2000;

## **ART 1**

### **Modalità di svolgimento del Commercio itinerante -**

Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche per le quali non esista espresso divieto.

Nelle aree demaniali marittime, tale attività e le relative condizioni di esercizio devono essere preventivamente autorizzate dalla competente autorità marittima, secondo le modalità stabilite dalla dal D.L.gs n. 114/98 e L.R. n. 1 del 7.1.2000;

Qualora non sia diversamente stabilita, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati.

Qualora siano posti in vendita prodotti alimentari, i veicoli e le attrezzature utilizzate devono possedere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza e l'attività deve essere esercitata nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni igienico - Sanitario.

Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può esercitare l'attività al di fuori dell'area del mercato o ad una distanza minima di 1000 mt. dallo stesso.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, e l'operatore ha l'onere di depositarli in proprio contenitore.

L'Amministrazione Comunale con ultima Ordinanza n. 61/2841 DEL 13.02.97 ha disposto che la vendita su aree pubbliche sul territorio di Bacoli è consentita tutti i giorni della settimana, ad esclusione della DOMENICA e festivi, con orario 8 -14 - 16 - 20;

L'operatore può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DL.g.s. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea previsto dall'art. 32 comma 6 della L.R. Campania del 07.01.01 n. 1

Il Giovedì pomeriggio è vietata la vendita per il settore alimentare dalle ore 16 alle ore 20.

E' vietato, altresì, per motivi di viabilità e di carattere igienico sanitario, la vendita in forma itinerante nelle sottoelencate strade del centro storico e precisamente:

VIA G. DE ROSA - VIA ERCOLE - ROMA - S. ANNA - POGGIO - A: GRECO - CENTO CAMERELLE - GUARDASCIONE - RISORGIMENTO - dall'incrocio con VIA LUNGOLAGO all'incrocio con VIA CERILLO - VIA CERILLO 1° TRATTO dal civico 2 al civico 26 e II° TRATTO dal civico 28 al civico 60, nonché all'esterno dell'area adibita a mercato nel giorno del Sabato.

## **ART .2**

### **Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso.**

Il presente articolo disciplina l'esercizio del commercio sulle aree di cui all'art. 28 D.L.gs n. 114/98 e L.R. n. 1 del 7.1.2000, pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche nell'ambito del mercato di Bacoli è consentito e disciplinato, oltre che dal D.L.gs 114/98 e dalla relativa L.R. n. 1 del 7.1.2000 , dalle norme contenute nel presente Regolamento.

Il mercato di tipologia SETTIMANALE, istituito con Ord. 29/1243 del 21.01.85, si tiene in un'area recintata con due cancelli di ingresso , servizi igienici, alla Via Miseno.

Si svolge settimanalmente nella giornata del SABATO. In esso è consentita la commercializzazione dei generi compresi nel settore Alimentare sul lato perimetrale, mentre al centro operano i titolari del settore non Alimentare, con orario 8.00 - 13.00. sono concessi agli operatori 90 minuti prima e dopo per le operazioni di carico e scarico della merce.

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupa entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde in tale giorno il diritto al medesimo. Per la giornata e per il periodo di utilizzazione il posteggio può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria, previo pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per la giornata, da effettuarsi sul bollettino pre-stampato da fornirsi a curca degli agenti di P.M. adetti alla rilevazione delle presente.

Il mercato raggruppa n. 93 operatori, suddivisi in 22 del settore alimentare, n. 68 non alimentari, e n. 3 produttori diretti.

Il tutto è riportato su apposito grafico che è parte integrante del presente regolamento.

## **ART. 3**

### **Modalità di eventuale sospensione del mercato**

La sospensione del mercato deve essere disposta dal Comune nel rispetto dell'art. 38, della legge Regionale 1/2000, con preventiva informativa alla Commissione mercati .

La sospensione ad HORAS può essere disposta dal SINDACO solo in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico , igienico sanitario o in caso di calamità naturali.

#### **ART. 4**

##### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.**

La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa, semprechè il predetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

La concessione dei posteggi è strettamente personale e né è vietata la cessione a terzi, anche parziale, se non con l'azienda commerciale, pena la decadenza dalla Concessione medesima. Il subentrante, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.L.gs 148/98, deve comunicare l'avvenuto subingresso nella azienda all'Uff. Commercio nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 42 della L.R. Campania n. 1/2000 accertandosi preventivamente della compatibilità tra tipologia di posteggio e settore merceologico di vendita. Sarà negato il trasferimento della Concessione in caso di subingresso in posteggio appartenente alla tipologia denominata "generico" o non alimentare" da parte di azienda che effettui la vendita dei prodotti "alimentari", in caso di subingresso in posteggio appartenente alla tipologia denominata "alimentare" da parte di azienda che effettui la vendita di prodotti "non alimentari" nel caso di mancato rispetto nei termini previsti nella comunicazione di subingresso.

Fatta eccezione per il subentrante a causa di morte nel rispetto dei limiti fissati dal sopra citato comma 2 dell'art. 42 L.R. Campania n. 2/00, il subentrante non ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività prima della comunicazione di subingresso.

Nei casi di subingresso, la durata della concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente.

L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti inerenti al proprio settore merceologico per le quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico - sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, nonchè dell'iscrizione al Rec e al R. Imprese.

L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

Gli operatori possono accedere al mercato con non più di un autoveicolo secondo le indicazioni riportate nell'art. 2.

Agli stessi viene rilasciato dal Comune di Bacoli, apposito libretto, con foto, riportante gli estremi dell'autorizzazione in possesso, il numero dell'eventuale iscrizione al REC e R.I.

Lo stesso verrà tacitamente rinnovato annualmente qualora non vi siano sostanziali variazioni.

Agli acquirenti è fatto divieto di circolare con qualsiasi automezzo, durante lo svolgimento del mercato, agli stessi è consentito accedere dalle ore 8 alle 13, utilizzando gli appositi spazi pedonali esistenti.

## **ART. 5**

### **Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di Mercato**

Fermo restando quanto disposto dal D.L.gs n. 114/98 e dalla Legge Regionale n. 1/2000, i Comuni sono obbligati a tenere uno schedario dove sono riportati tutti gli atti inerenti l'istituzione, funzionamento del mercato.

Dal grafico esistente si evincono i posti assegnati, la tipologia e la superficie occupata.

Il Comando P.M. provvederà di volta in volta a comunicare all'Ufficio Commercio le presenze e le assenze degli operatori del mercato, inoltre sarà cura del servizio Commercio dotarsi di apposito registro per riportare: nome - cognome - domicilio - numero di codice Fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione, numero e tipologia dell'autorizzazione - eventuale iscrizione REC - R.D. estremi concessione posteggi, numero identificativo e superficie, settore autorizzato. Su tale registro vanno riportate tutte le variazioni riguardanti l'autorizzazione.

Il numero massimo di assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è determinato, per ciascun anno solare, secondo il rapporto di 1( una) assenza ogni 4 (quattro) giorni - mercato.

Per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che abbiano dato inizio all'attività entro i termini di Legge, ( sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione), il computo del periodo massimo di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.

Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si farà riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purchè adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

L'operatore che non risulti presente sul posteggio assegnato all'orario di inizio delle contrattazioni o che liberi il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo caso di maltempo o di forza maggiore, verrà considerato assente.

Nel caso che la giornata stabilita per il mercato (SABATO) coincide con una festività, la stessa non può essere anticipata o spostata.

## **ART. 6**

### **Indirizzi per l'istituzione, la modificazione la soppressione e la sospensione dei mercati .**

Ai fini dell'applicazione delle presenti direttive, per mercato si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti ubicati su spazio pubblico o privato appositamente attrezzato per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato così come stabilito nella Ordinanza succitata.

#### **I mercati sono distinti:**

a)mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari -

b)mercati giornalieri specializzati in particolare merceologie -

c)mercati con periodicità non giornaliera-

d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie -

e)fiere- mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pitture e sculture, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali -

f) sagre

La definizione delle aree di mercato deve tenere conto:

- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
- b) delle norme in materia di viabilità ;
- c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario ;
- e) di altro motivo di pubblico interesse.

Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.

Apposite aree di mercato devono essere riservate ai produttori diretti.

Il Comune dovrà esperire opportune indagini tramite la P.M. per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

### **ISTITUZIONE DI UN MERCATO**

L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale previa consultazione delle organizzazioni dei Consumatori e delle imprese del Commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
  - b) l'organico dei posteggi;
  - c) il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;
  - d) le attrezzature pubbliche, i servizi Comunali e le disposizioni di cui all'art 36 della LR. 1/2000;
- La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa alla Giunta Regionale , settore Commercio -

### **Ampliamento e mutamento della Periodicità dei mercati.**

Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di un aumento di presenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

### **Modificazioni dei mercati.**

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio Comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale, con la stessa modalità prevista per l'istituzione di nuovi mercati .

La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte sulla base di documentate diminuzione delle domande dei consumatori.

La sospensione del mercato deve essere disposta dal Comune nel rispetto dell'art. 38 comma 3 della L.R. 1/2000 con preventiva informativa alla Commissione mercato .

La sospensione ad HORAS può essere disposta dal SINDACO solo in caso di calamità naturali e di quanto riportato al punto 4 dell'art. 38 L.R. n. 1/2000.

**Art. 7**  
**La individuazione e delimitazione dei posteggi.**

Dopo che il Consiglio ha provveduto alla individuazione dell'area su cui si dovrà svolgere il commercio quotidiano o a giorni determinati, occorre procedere alla individuazione e delimitazione dei posteggi, ossia il numero, la loro ubicazione e destinazione merceologica, nonché l'ampiezza.

Il procedimento di delimitazione dei posteggi prescrive, inoltre, altri adempimenti, quali:

a) la definizione dei criteri, in base ai quali si deve procedere all'assegnazione dei posteggi, ovvero alla loro concessione;

b) la determinazione del canone di concessione dei posteggi (art.46 L.R. i/2000);

La Legislazione si richiama a questi canoni, stabilendo le seguenti prescrizioni:

1) la suddivisione in posteggi delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio (art. 39 L.R. n. 1/2000) ossia tenendo conto delle varie specializzazioni merceologiche;

2) I posteggi, tutti o parti di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Si tratta di un vero e proprio diritto del commerciante, in quanto la norma precisa che qualora l'ampliamento della superficie si renda necessario per consentire all'operatore l'esercizio con veicoli attrezzati, l'ampliamento gli deve essere concesso e se esso non è possibile, gli si deve concedere, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, a sua scelta, a meno che lo vietino le prescrizioni urbanistiche, le limitazioni ed i divieti del Ministro per i beni culturali ed ambientali o i regolamenti di polizia locale, a tutela delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e per i motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

3) Nel caso di cui l'operatore su aree riservate al commercio quotidiano o settimanale, non utilizzi il posteggio, sia pure temporaneamente, il posteggio è assegnato giornalmente per la durata del periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenza sulla fiera o mercato.

Questa regola subisce deroga nel caso in cui l'area in concessione sia occupata da un box o da un chiosco o da attrezzature fissate stabilmente al suolo e questi manufatti siano di proprietà del titolare della concessione;

4) Costituisce titolo di priorità nell'assegnazione del posteggio non utilizzato, l'aver il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato intendendo per numero di presenze il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

5) Nell'ipotesi in cui in una fiera o mercato esistono posteggi non ancora assegnati e, quindi, non occupati, la richiesta di un operatore di trasferirsi in uno di esso, abbandonando il proprio, è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata della richiesta stessa non risulti essere stato già comunicato alla Regione la disponibilità, al fine di bandire concorso pubblico per l'assegnazione.

## **Art. 8**

### **Caratteristiche dei posteggi**

Nella individuazione delle aree, il Consiglio deve tenere conto delle specializzazioni merceologiche, nella individuazione delle aree, in considerazione delle particolari esigenze di alcuni tipi di vendita (si vedano, ad esempio, le prescrizioni per la vendita delle carni, comprese quelle ittiche e generi alimentari).

Allo stesso è demandato il compito di dislocare i posteggi, secondo criteri di ordine merceologico, ossia in relazione alle esigenze degli operatori ed in osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi. Per ottemperare al dettato legislativo, ossia procedere alla dislocazione dei posteggi, è necessario che precedentemente siano state individuate apposite superfici idonee allo scopo.

Con riferimento alla superficie dei posteggi il legislatore ha voluto precisare che nella suddivisione dell'area mercatale o della fiera in posteggi si può procedere ad individuare posteggi con superfici utili tali da poter essere utilizzate anche dagli automezzi attrezzati come punto di vendita.

Il principio della diversificazione merceologica dei posteggi è esigenza primaria, che deve essere soddisfatta dal Comune, in quanto chi presenta domanda di autorizzazione deve essere in grado di poter indicare "la localizzazione e le dimensioni del posteggio", scelta che è facilitata quando sia proceduto preventivamente a differenziare le superfici dei posteggi, in relazione alle esigenze dei singoli settori merceologici.

E' fatto obbligo alla pubblica amministrazione che rilascia le autorizzazioni di predisporre una planimetria da tenersi continuamente aggiornata, oppure un elenco, nel quale debbono essere indicati il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi correlato a questo onere vi è quello di comunicare tempestivamente alla Regione entro il 30 Luglio ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nel territorio Comunale per l'esercizio del commercio a giorni determinati, al fine di consentire agli interessati di avere conoscenza dei posteggi disponibili, adempimento che è egregiamente illustrato dall'art. 27 della L.R. n. 1/2000.

Individuate e delimitate le superfici dei posteggi, il Consiglio Comunale passa a determinare i criteri che debbono possedere alla loro assegnazione, avendo cura di fissare criteri oggettivi, in modo da evitare sperequazioni a favore di determinate categorie di commercianti. Qualora ci si trovi in presenza di una pluralità di domande per uno stesso posteggio, può costituire utile indice di riferimento l'anzianità di autorizzazione o l'anzianità di frequenza del mercato, intesa quest'ultima come il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in una fiera o mercato, indipendentemente dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

## **Art. 9**

### **I posteggi localizzati nelle aree private.**

Il commercio su aree pubbliche si può svolgere - come è precisato all'art. 36 L.R. n. 1/2000, oltre che sulle aree pubbliche messe a disposizione del Comune (strade, canali, piazze, comprese quelle private gravate di servitù di pubblico passaggio). anche su aree private, che uno o più soggetti mettono a disposizione del Comune, gratuitamente, per lo svolgimento di un mercato, quotidiano o a giorni determinati.

- Le aree poste gratuitamente a disposizione del Comune possono essere attrezzate o meno, scoperte o coperte; non è richiesto che i privati siano anche proprietari dell'area, in quanto ciò che richiede la



Legge è che essi la pongano gratuitamente a disposizione del Comune, per cui potrebbe essere posta nella disponibilità dell'ente:

- Anche per queste aree è prevista, la facoltà del Consiglio Comunale di inserirle tra le aree destinate al commercio su aree pubbliche, quotidiano o a giorni determinati;

L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie);

- Resta inteso che i privati debbono rivestire la qualifica di commercianti, ossia essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio;

- Nella localizzazione dell'area debbono essere rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché le limitazioni e i divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale e per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

E' da ritenere che gli assegnatari dei posteggi nelle aree private non siano tenuti a corrispondere il canone di concessione, che è il corrispettivo di quanto viene dato all'ente pubblico per l'uso di un bene demaniale, nè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, poichè ci troviamo in presenza di aree private. Non deve trarre in inganno l'inciso che richiama il rispetto delle "norme sulla concessione delle aree pubbliche", poichè tale richiamo ha rilevanza soltanto per tutto ciò che concerne l'assegnazione e non per le altre prescrizioni.

## **Art. 10**

### **Concessione e assegnazione dei posteggi**

La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.

L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.

Le domande formulate sulla base dei criteri riportati nella L.R. n. 1/2000, sono inviate direttamente al SINDACO del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con la modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del Commercio su aree pubbliche, purchè il numero complessivo dei posteggi non superi le 7 unità ;

b)In subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

In ulteriore subordine progressivo:

c) anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa ;

d)Anzianità della iscrizione al Registro Imprese;

e)Numero familiari a carico ;

f)Anzianità del richiedente;

g)Presenza nel nucleo familiare di portatore d'Handicap .

L'operatore, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente i limiti prefissati di cui al punto a del comma 4 art. 41, deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio del titolo di concessione.

I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia assegneranno agli stessi operatori aventi titolo o alle eventuali riserva degli idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal Regolamento del mercato stesso e art. 41 punto 7 L.R. n. 1/2000. Le aree su cui

si svolgono fiere, mercato o sagre devono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri.

Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione .

Nelle fiere mercati specializzate di cui all'art. d) del comma 3, art. 36 L.R. n. 1/2000, i Comuni , nel relativo provvedimento d'istituzione , possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura , sculture ,di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. .Possono, inoltre, partecipare a detta manifestazione i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. In occasione di fiere -mercato .

I posteggi temporaneamente non occupati dagli eventi diretti sono assegnati, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente Regolamento, dopo un'ora dall'inizio dell'attività di vendita agli operatori utilmente collocati nella apposita graduatoria dei frequentatori del mercato non titolari di posteggio, al fine dell'inserimento nella suddetta graduatoria i soggetti interessati devono presentare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita domanda redatta in carta legale indirizzata al Servizio Commercio , entro e non oltre il 30 Ottobre di ogni anno. Tale domanda dovrà contenere l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del richiedente, nonché dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445 del numero di presenze giornaliere di partecipazione al mercato , maturate dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione di domanda.

Alla domanda va allegata copia conforme o dichiarata conforme ai sensi della normativa vigente , dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita nonché fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

L'Ufficio Commercio provvederà, entro il 30.11 di ogni anno alla formazione della graduatoria , tenuto conto dei seguenti criteri :

a) per ogni giorno di presenza

PUNTI 1

b) a parità di punteggio accumulato verranno preferiti secondo l'ordine numerico seguente:

- 1) gli aspiranti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera a del DLgs 114/98, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti;
- 2) gli aspiranti in possesso di autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lettera B del DLgs 114/98;
- 3) In subordine si terrà conto dell'anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa .

La graduatoria redatta previa verifica da parte dell'Uff. Commercio delle dichiarazioni rese , sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercato dell'anno cui la graduatoria si riferisce.

La graduatoria ha validità annuale e comunicata al Comando di Polizia Municipale per i propri adempimenti.

L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del mercato con inizio dalle ore 8.30 secondo i criteri citati nell'art. 41 della Legge Regionale n. 1/2000 , previo versamento sul conto corrente 22999809 intestato a Servizio Tesoreria Comune di Bacoli della somma inerente all'area da occupare.

## **Art. 11**

### **Modalità d'uso del posteggio**

La superficie assegnata, debitamente numerata, sarà delimitata da apposite strisce. L'assegnatario deve operare nello spazio a lui assegnato.

Al singolo venditore è concesso di parcheggiare il proprio veicolo nell'area del posteggio, a condizione che non ecceda dallo spazio assegnato. Negli altri casi, terminate le operazioni di carico e scarico della merce, l'autoveicolo dovrà essere parcheggiato in apposita area adibita a parcheggio.

Il titolare è tenuto a presenziare alle operazioni di vendita, in particolare, non potrà allontanarsi dal posteggio dalle ore 8 alle ore 10, per permettere ai Vigili addetti al controllo di effettuare il rilievo delle presenze effettive al mercato e trasmetterle successivamente per i provvedimenti di competenza all'Ufficio Commercio. Il titolare deve tenere esposto in modo ben visibile il permesso di concessione in uso del posteggio rilasciato dal Comune di Bacoli, l'autorizzazione Amministrativa e REC. Gli assegnatari degli spazi del mercatino Comunale sono obbligati a dotarsi di idonei sacchetti e depositarvi i rifiuti provenienti dai rispettivi banchi di vendita.

## **Art 12 Agricoltori**

E' riservata ai produttori agricoli muniti , di autorizzazione la superficie indicata nella planimetria allegata al presente regolamento.

A ciascun operatore può essere assegnata, annualmente, un'area fino ad un massimo di mq. 20 .

L'operatore interessato ai fini dell'assegnazione di cui sopra , dovrà inoltrare entro e non oltre il 30.10 di ogni anno, domanda in carta legale indirizzata al Servizio Commercio completa di dati anagrafici, estremi dell'autorizzazione di cui alla normativa vigente , iscrizione alla Camera di Commercio e dati relativi alla sede aziendale.

L'ufficio procederà all'assegnazione annuale di dette aree entro il 15.12. di ogni anno, previo controllo delle dichiarazioni rese, preferendo :

- 1) soggetti che richiedono per la prima volta l'assegnazione;
- 2) cooperative e consorzi di produttori;
- 3) aziende di recente costruzione;

## **Art.13**

### **Sospensione - revoca - decadenza - del posteggio -**

Per la revoca e/o decadenza del posteggio si applica quanto previsto dall'art. 29 D.L.gs 114/98 e art. 41 c. 16 L.R. n. 1/2000.

Il Sindaco, provvede alla sospensione della concessione del posteggio ogni qual volta l'operatore, viola con particolare gravità il D.L.gs. 114/98 e L.R. n. 1/2000 sulla disciplina del commercio su aree pubbliche.

Il Sindaco provvede alla sospensione per 6 mesi della concessione del posteggio, qualora l'operatore ritardi nel pagamento del canone di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Il provvedimento di sospensione è adottato dopo il preventivo parere della Commissione di mercato.

Si provvede alla revoca della concessione in uso del posteggio nei seguenti casi:

- a) di recidiva nel violare le disposizioni previste dall'art. 29 del D.L. gs 114/98 e dalla relativa L.R. n. 1/2000;.
- b) nei casi in cui il titolare venga cancellato dalla sezione speciale del Registro;
- c) qualora l'operatore persista nell'omettere il pagamento del canone , benchè diffidato dall'Amministrazione Comunale e trascorsi 30 giorni dalla ricezione della diffida;
- d) qualora l'operatore risulti dipendente da un Ente Statale, Regionale, Comunale, o eserciti attività professionali incompatibili;
- e) per preminenti ragioni d'interesse pubblico.

I provvedimenti di revoca previsti alle lettere a) e d) saranno adottati dal SINDACO, sentito il Parere della Commissione di mercato, automaticamente negli altri casi.

I posteggi decadono automaticamente, e comunque legati a provvedimento formale da parte dell'amministrazione;

a) per rinuncia dell'assegnatario;

b) per il fallimento giudiziale dichiarato dal concessionario;

c) per assenze prolungate e non motivate oltre 3 mesi nell'anno solare.

Nel computo delle presenze non andranno collocate quelle relative a malattie e al periodo di ferie, non eccedenti i 30 giorni, e da comunicarsi preventivamente all'Ufficio Commercio.

Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione, ai sensi della Legge 141/90 all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine perentorio di 15gg. da ricevimento della comunicazione medesima

#### **Art. 14**

##### **(Modalità Pagamento)**

I titolari dei posteggi devono pagare al Comune la T.O.S.A.P., (o canone di concessione qualora istituito) inerente l'effettivo suolo occupato, nonché la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.).

Il pagamento della T.O.S.A.P. (o canone di concessione) avverrà in quattro rate mediante versamento sul conto corrente 22999809 Servizio Tesoreria Comune di Bacoli, mentre il pagamento della T.R.S.U. avverrà in un'unica soluzione sullo stesso conto corrente.

#### **Art. 15**

##### **Norme Igienico-Sanitarie e corrette modalità di vendita al pubblico**

I titolari, e sostituti di autorizzazioni per la vendita dei prodotti di generi alimentari, devono essere dotati di libretto sanitario, la merce esposta regolarmente coperta da veli.

Tutti i titolari devono esporre sulla merce posta in vendita i prezzi.

La parte sanitaria fa riferimento all'Ordinanza del Ministero della Sanità Giugno 95 e successive modificazioni.

#### **Art. 16**

##### **Aree demaniali**

La vendita in forma itinerante sulle aree demaniali è consentita sul territorio Comunale, alle stesse condizioni previste dal DLgs 114/98 e L.R. n. 1/2000 per le aree pubbliche e private -

#### **Art. 17**

##### **Commissione di mercato**

Presso il mercato di Bacoli è istituita una Commissione di mercato composta da uno operatore del settore che dura in carica tre anni (3) - Ass. al Commercio - Capo Servizio Uff. Commercio.

Le finalità della predetta Commissione sono esclusivamente di carattere informativo consultivo e propositivo tra operatori e amministrazione Comunale.

#### **Art. 18**

##### **Comunicazione operatori aree pubbliche**

I commercianti su aree pubbliche devono comunicare al Comune qualsiasi variazione attinente all'attività esercitata. All'atto del rinnovo annuale del libretto di posteggio, i titolari devono esibire

copia del bollettino di Versamento in possesso , nonché di quanto stabilito dal DL.gs 114/98 e L.R. n. 1/2000.

#### **Art. 19**

##### **Norme transitorie**

Il contenuto del presente regolamento va applicato per spostamento, o istituzione di mercati nuovi . I concessionari del settore alimentari devono necessariamente adeguarsi alla normativa sanitaria riportata nell'Ordinanza Giugno 95 e successive modificazioni ;

#### **Art. 20**

##### **Attività mercatali esistenti o da perfezionare**

Nel Comune di Bacoli opera alla Via Miseno al Sabato il mercatino settimanale; alla Via Cerillo con Ord. Sindacale n. 88/4661 del 8.3.95 venne istituito il mercatino ittico ancora operante.

In previsione di una futura sistemazione dei venditori dei prodotti ittici , l'Amministrazione intende inquadrare l'attività in mercato giornaliero specializzato di particolari merceologie con il rilascio di autorizzazioni di tipologia A;

#### **Art. 21**

##### **SANZIONI**

I provvedimenti di sospensione e revoca nonché le sanzioni amministrative sono adottati ed applicate dal Comune ove si tiene il Mercato ai sensi del DL.gs 114/98.

#### **Art. 22**

##### **Sorveglianza e ordine pubblico**

L'ordine pubblico all'interno del mercato è assicurato dai competenti organi di Polizia e dalla Polizia Municipale, che garantiranno l'osservanza delle norme di Legge ed il rispetto del presente regolamento.

#### **Art. 23**

##### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio Comunale.